



Capitolato d'oneri

Allegato n. 4

1 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale o del diverso importo stabilito dall'art. 103 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione.

L'importo può essere ridotto per gli operatori economici ai quali siano state rilasciate le certificazioni indicate nell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) è rilasciata nelle forme previste dall'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo Codice e, qualora costituita mediante garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente aggiudicatore.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell'eventuale maggiore spesa pagata per l'esecuzione in danno dell'appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dall'ente aggiudicatore rispetto al dovuto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ente aggiudicatore, nel caso in cui la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, chiede all'appaltatore la reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato finale di verifica di corretta esecuzione (regolarità).

2 MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. b), c), d) e comma 2 del codice, con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo.

Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico del procedimento, previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della sussistenza delle condizioni legittimanti previste dal citato art. 106.

3 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 lett. d) punto 2) del Codice, non può essere ceduto a pena di nullità.

4 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto sono consentite nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 comma 13 del Codice.

5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5.1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase esecutiva contrattuale, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

5.2 CERTIFICATO DI VERIFICA DI REGOLARITA' – RESPONSABILITÀ PER VIZI DELL'APPALTATORE (ERRORI, OMISSIONI PROGETTUALI)

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di regolarità entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolarità, previa emissione di fattura dell'appaltatore, si procede al pagamento del corrispettivo dovuto.

Il certificato di regolarità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, errori, omissioni progettuali, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di verifica di regolarità assuma carattere definitivo.

La liquidazione della fattura non costituisce presunzione di accettazione della prestazione.

5.3 PENALI PER RITARDO

Nel caso di ritardata ultimazione della prestazione rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'ente aggiudicatore provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'ente aggiudicatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'ente aggiudicatore, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulla fattura emessa.

Nel caso in cui l'ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore stesso le spese correlate all'esecuzione in danno, secondo le modalità stabilite dall'art. 1.

5.4 SOSPENSIONE

Si applica la disciplina contenuta nell' art. 107 del Codice.

5.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica la disciplina contenuta nell'art.108 del Codice.

Per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 del citato art. 108, s'intende il ritardo reiterato che abbia comportato l'applicazione cumulativa di penali eccedenti il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Nell'ipotesi prevista, l'ente aggiudicatore procede a contestare le inadempienze con le modalità procedurali previste dal citato comma 3 dell'art. 108.

5.6 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento della prestazione regolarmente eseguita e certificata come tale sarà effettuato previa presentazione di fattura intestata all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A..

Il corrispettivo sarà liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato dall'appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, una volta effettuata con esito favorevole la verifica di regolarità da parte del direttore dell'esecuzione contrattuale.

Ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244, art. 1, commi da 209 a 214; i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti: codice univoco ufficio: C1QQYZR.

6. OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

6.1 OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE

L'appaltatore dovrà essere in possesso di polizza di assicurazione per la responsabilità civile con massimale pari ad euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio con scadenza alla data di emissione del certificato di verifica di regolarità.

L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

6.2 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni relative alle attività oggetto del presente appalto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso dell'ente aggiudicatore. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

6.3 OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

6.4 OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

6.5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

7 CONTRATTO

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.